

Avv. Giuseppe Versace

Via Nicolò Dall'Arca n. 24 - 40129 Bologna
Tel. 051.374634 - Fax 051.4154705 - Cell. 349.2207586
avv.versacegiuseppe@gmail.com - giuseppe.versace@pecstudio.it

TRIBUNALE CIVILE DI RAVENNA

RICORSO EX ART. 669 TERDECIES C.P.C. CON ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITA' DI NOTIFICA EX ART. 151 C.P.C.

Promosso da:

RAVAIOLI VIRGINIA nata a Faenza (RA), il 27.09.1965 ed ivi residente in Via Lesi n. 13 (C.F.: RVLVGN65P67D458I), rappresentata e difesa nella presente procedura dall'**Avv. Giuseppe Versace** del Foro di Bologna, con Studio Legale sito in 40129 Bologna, Via Nicolò Dall'Arca n. 24 (C.F.: VRSGPP70A02A065C) ed elettivamente domiciliata presso lo Studio Legale dell'avvocato Giuseppe Versace, Via Nicolò Dall'Arca n. 24 - 40129 Bologna. Il sottoscritto Avv. Giuseppe Versace *dichiara di voler ricevere tutte le comunicazioni e/o notifiche al numero di Fax 051.4154705 - P.e.c.: giuseppe.versace@pecstudio.it*, come da procura rilasciata in calce al presente atto,

RICORRENTE

NEI CONFRONTI DI:

MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA, IN PERSONA DEL MINISTRO PRO TEMPORE, domiciliato ex lege presso l'AVVOCATURA DELLO STATO in 40125 Bologna, Via G. Reni n. 4.

E

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'EMILIA ROMAGNA, IN PERSONA DEL DIRIGENTE PRO TEMPORE, in 40126 Bologna, Via Dè Castagnoli n. 1.

E

UFFICIO XV - AMBITO TERRITORIALE PER LA PROVINCIA DI RAVENNA, IN PERSONA DEL DIRIGENTE PRO TEMPORE, in 48121 Ravenna, Via di Roma n. 69.

E

ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE TECNICA INDUSTRIALE E PROFESSIONALE, "LUIGI BUCCI" IN PERSONA DEL DIRIGENTE SCOLASTICO PRO TEMPORE, in 48018 Faenza (RA), Via Nuova n. 45.

RECLAMANTE



Avv. Giuseppe Versace

Via Nicolò Dall'Arca n. 24 - 40129 Bologna
Tel. 051.374634 - Fax 051.4154705 - Cell. 349.2207586
avv.versacegiuseppe@gmail.com - giuseppe.versace@pecstudio.it

NEI CONFRONTI DI

Tutti i **DOCENTI iscritti nelle graduatorie (provvisorie e definitiva) docenti di III^ Fascia** per l'insegnamento negli Istituti Scuola Superiore della Provincia di Ravenna, per gli AA.SS. 2014/2015 - 2015/2016 - 2016/2017, nonché di tutti i **DOCENTI iscritti nelle graduatorie (provvisoria e definitiva) docenti di III^ Fascia** per l'insegnamento negli Istituti Scuola Superiore della Provincia di Ravenna, per gli AA.SS. 2014/2015 - 2015/2016 - 2016/2017, di tutti gli Ambiti Territoriali Provinciali d'Italia, ossia di tutti i docenti che, in virtù della riassegnazione del corretto punteggio spettante alla ricorrente, verrebbero riposizionati in graduatoria.

POTENZIALI RECLAMANTI

AVVERSO

Ordinanza cautelare n. cron. 2400/2015 del 13.07.2015 (Causa R.G. n. 432/2015) del Tribunale di Ravenna - Sez. Lavoro - Giudice Dott. Roberto Rivero, depositata in data 13.07.2015, comunicata, in pari data, alla ricorrente al domicilio eletto, presso lo studio legale dell'avv. Giuseppe Versace, Via Nicolò Dall'Arca n. 24 - 40129 Bologna, tramite posta elettronica certificata.

PREMESSO

Con l'ordinanza del 13.07.2015 nel procedimento ex art. 700 c.p.c., n. 432/2015 depositata in data 13.07.2015, il Tribunale di Ravenna, in persona del Giudice del Lavoro Dott. Roberto Rivero, rigettava il ricorso cautelare promosso dalla Signora Ravaioli Virginia nei confronti del M.I.U.R. di Ravenna.

A sostegno delle motivazioni di rigetto vi è la mancanza sotto il profilo del *fumus boni juris*.

Avverso l'ordinanza *de qua*, che si palesa illogica nelle motivazioni, propone reclamo la signora Ravaioli Virginia ai sensi e per gli effetti dell'art. 669 terdecies c.p.c. domandandone la revoca per i seguenti

MOTIVI



Avv. Giuseppe Versace

Via Nicolò Dall'Arca n. 24 - 40129 Bologna

Tel. 051.374634 - Fax 051.4154705 - Cell. 349.2207586

avv.versacegiuseppe@gmail.com - giuseppe.versace@pecstudio.it

Con ricorso ex art. 700 c.p.c., depositato nella cancelleria di codesto Tribunale in data 9.4.2015, la signora Ravaioli Virginia a mezzo del sottoscritto procuratore, ha adito il Tribunale di Ravenna, in funzione del Giudice del Lavoro, affinché venisse:

A) **ACCERTATA** la **natura puramente materiale dell'errore commesso dalla Pubblica Amministrazione** – dichiarare **l'illegittimità del punteggio** attribuito dalla Pubblica Amministrazione resistente nella graduatoria definitiva di **TERZA FASCIA DOCENTI AA.SS. 2014/2015- 2015/2016 – 2016/2017** e, conseguentemente, riconoscere **l'esatto punteggio per le rispettive classi di concorso A017 – A019 A048 e A061** spettante alla signora RAVAIOLI Virginia.

B) **AUTORIZZARE** la correzione dell'errore materiale commesso dalla Pubblica Amministrazione nella *domanda di permanenza ed aggiornamento delle graduatorie di III^ Fascia per gli Istituti scolastici superiori*, inoltrata via web in data **21.06.2014**, e per l'effetto, **l'attribuzione del punteggio esatto** delle rispettive **classi di concorso A017 – A019 – A048 e A061**, ad essa spettante in ordine al servizio effettivamente svolto nell'anno scolastico 2013/2014;

C) **CONDANNARE** il Ministero Dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, nonché l'Ufficio Scolastico Regionale Emilia Romagna, nonché l'Ufficio XV Ambito Territoriale per la Provincia di Ravenna a **riattribuire il punteggio esatto alle rispettive classi di concorso A017 – A019 - A048 e A061**, neglentemente sottratti alla ricorrente nella graduatoria definitiva di **TERZA FASCIA DOCENTI**, Provincia di Ravenna per l'Istituto d'Istruzione Superiore Tecnica Industriale e Professionale - Luigi Bucci di Faenza (RA);

D) **ORDINARE** al Ministero Dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, nonché l'Ufficio Scolastico Regionale Emilia Romagna, nonché l'Ufficio XV Ambito Territoriale per la Provincia di Ravenna di **provvedere alla correzione delle graduatorie della TERZA FASCIA DOCENTI (provvisoria e definitiva) per l'istituto d'Istruzione Superiore Tecnica Industriale e Professionale - Luigi Bucci di Faenza (RA), valide per il conferimento degli incarichi per gli AA.SS. 2014/2017 – con efficacia retroattiva a decorrere dalla rispettive pubblicazioni** – attribuendo, alla signora RAVAIOLI Virginia, i rispettivi punti alle seguenti classi di concorso A017 – A019 – A048 e A061, di cui oggi risulta privata e, pertanto, l'esatto punteggio che ad essa spetta è il seguente:

Classe di Concorso A017 Punti 74,00; Classe di Concorso A019 e A061 – Punti 65,00 e Classe di Concorso A048 - Punti 63,00;



Avv. Giuseppe Versace

Via Nicolò Dall'Arca n. 24 - 40129 Bologna
Tel. 051.374634 - Fax 051.4154705 - Cell. 349.2207586
avv.versacegiuseppe@gmail.com - giuseppe.versace@pecstudio.it

FATTI

RICOSTRUZIONE DELLA VICENDA PROCESSUALE.

1. La ricorrente è **un'insegnante precaria**, svolge la professione di docente perché ha conseguito la Laurea in Economia e Commercio, presso l'Università degli Studi di Bologna, con votazione 106/110, e la Laurea in Economia e Gestione delle Arti e delle Attività Culturali, presso l'Università Cà Foscari di Venezia, con votazione 110/110.
2. La reclamante risulta iscritta nelle Graduatorie di III[^] Fascia di circoli e d'istituto del personale docente della Provincia di Ravenna, sin dall'anno 2009.
3. La Signora **RAVAIOLI**, ha sempre svolto attività di docenza - consulenza a titolo di progettazione e avvio dei corsi, vale a dire altra attività d'insegnamento di natura prettamente didattica, in diverse Scuole Statali e in Centri di formazione professionale autorizzati e controllati dagli Enti Pubblici, come da certificazione depositata nel ricorso ex art. 700 c.p.c..
4. Si precisa, inoltre, che le graduatorie di III[^] Fascia di circolo e di istituto della Provincia di Ravenna, vengono impiegate, ogni anno, ai fini del reclutamento del personale scolastico, sulla base dei punteggi acquisiti dagli iscritti; convocando dapprima coloro che detengono punteggio più alto e, poi, a scalare, si procede all'attribuzione di incarichi a tempo determinato anche annuali.
5. In virtù del disposto art. 1 del D.M. 235/2014, la ricorrente, essendo in possesso di tutti i requisiti richiesti dagli artt. 1 e 8 del suddetto D.M., presentava, in data **21.06.2014** (Ric. Prot. n. 3109), *domanda di aggiornamento graduatorie Terza Fascia aa.ss. 2014-2017, per gli Istituti Statali superiori (Cf. doc. n. 2 del ricorso Ex art. 700 c.p.c.)*, presso l'Istituto d'Istruzione Superiore Tecnica Industriale e Professionale - Luigi Bucci di Faenza (RA);
6. Il citato D.M. all'art. 9, prescriveva l'inoltro della domanda attraverso la compilazione di un modulo (Modello A2 bis) in cui gli istanti avrebbero dovuto inserire i propri dati (tra cui i titoli accademici in possesso, nonché l'indicazione dell'attività didattica e del tipo di scuola ove prestavano servizio con riferimento al triennio antecedente la domanda) con valore di dichiarazioni sostitutive ex art. 46 D.P.R. 445/2000; Inoltre evidenziava che: *Possono essere dichiarati in apposita sezione del modulo delle domanda, mediante autocertificazione sottoposta a specifico*



Avv. Giuseppe Versace

Via Nicolò Dall'Arca n. 24 - 40129 Bologna
Tel. 051.374634 - Fax 051.4154705 - Cell. 349.2207586
avv.versacegiuseppe@gmail.com - giuseppe.versace@pecstudio.it

e obbligatorio controllo, anche titoli valutabili acquisiti prima del termine del **16 agosto 2011**, purchè non siano stati presentati in precedenza. È fatto esplicito divieto, a pena di esclusione della procedura, di riproporre dichiarazioni relativi a titoli e servizi già dichiarati per la medesima fascia in occasione della procedura relativa al precedente triennio scolastico 2011/2014 e biennio 2009/2011 che siano già sottoposti a giudizio di valutazione da parte della scuola che ha gestito la relativa domanda"; determinato ai sensi della Tabella B del D.M. 235/2014 **(Cfr. doc. n. 3 del ricorso Ex art. 700 c.p.c.)**;

8. La Ravaioli all'atto della presentazione della domanda di aggiornamento delle graduatorie di III^ Fascia di circolo e di istituto del personale docenti per la Provincia di Ravenna, in data 21.06.2014, presentava il Modello A2 bis, nel quale venivano inseriti, mediante **autocertificazione, anche i titoli valutabili acquisiti** prima del termine **16 agosto 2011**, per la prima volta, ma mai dichiarati nelle precedenti domande di aggiornamento, ai sensi del **D.M. 353 del 22.05.2013, art. 4. al punto 8**; nella stessa dichiarazione venivano inseriti, sempre, **mediante autocertificazione, i periodi e i giorni di effettivo servizio/prestazione** ed i relativi contratti atipici stipulati nelle stesse Scuole Statali, **che non erano stati presentati in precedenza per il periodo del biennio 2009/2011 e il periodo del triennio 2011/2014**; venivano presentati altresì, **mediante autocertificazione, i contratti atipici**, non da lavoro dipendente, **stipulati nelle Scuole Statali, nei Centri di formazione professionali autorizzati e controllati dagli Enti Pubblici**, allegando contratti e fatture, **(Cfr. documenti versati nel Ricorso Ex art. 700 c.p.c., doc. n. 4 per gli anni 1998/1999, doc. n. 5 per l'anno 2000, doc. n. 6 per l'anno 2001, doc. n. 7 per l'anno 2002, doc. n. 8 per l'anno 2003 e doc. n. 9 documenti vari)**.

9. In data 18.06.2014, Prot. 0002143 **(Cfr. doc. 10 del Ricorso ex art. 700 c.p.c.)** con circolare il M.I.U.R., apportava dei chiarimenti al D.M. n. 353 del 23 maggio 2014. Graduatorie di Istituto triennio 2014/2016. **Ulteriori chiarimenti, in merito ai contratti atipici e nello specifico evidenziava al punto 3, con testuali parole "i servizi con contratti atipici, non da lavoro dipendente, stipulati nelle scuole paritarie o nei centri di formazione professionale su insegnamenti curriculari, sono valutabili per l'intero periodo, secondo i medesimi criteri previsti per i contratti di lavoro dipendente sia per la seconda fascia che per la terza fascia delle G.I"**.



Avv. Giuseppe Versace

*Via Nicolò Dall'Arca n. 24 - 40129 Bologna
Tel. 051.374634 - Fax 051.4154705 - Cell. 349.2207586
avv.versacegiuseppe@gmail.com - giuseppe.versace@pecstudio.it*

10. Si precisa inoltre che la tabella B (**Cfr. doc. 3 del Ricorso ex art. 700 c.p.c.**), allegata al D.M. 353 del 2014, nella sez. D, specifica all'art. 1 lettera a) i metodi di calcolo ed il relativo punteggio da attribuire, sia per i servizi prestati presso le **scuole di ogni ordine e grado statali o paritarie** o istituti convitti statali o **centri di formazione professionale per insegnamento curricolare**, inoltre all'art. 3, della stessa sez. D, individua i metodi di calcolo ed il relativo punteggio da attribuire, sia per i servizi prestati presso le **scuole di ogni ordine e grado statali o paritarie** o istituti convitti statali o **centri di formazione professionale, per insegnamento non curricolare**.

oooOOOooo

In data 14.05.2015, si costituiva in giudizio l'Ufficio X - Ambito territoriale per la provincia di Ravenna, con Memoria difensiva, depositata in cancelleria del Tribunale di Ravenna sez. Lavoro, contestando tutte le richieste della signora Ravaioli, in particolar modo, a pag. 4, che *"la docente, pur dichiarando che si trattava di contratti "atipici", non produceva alcuna certificazione dalla quale ricavare i giorni di effettiva prestazione, oggetto di valutazione (come indicato nella nota 19 Tabella B). Non potendo individuare il numero dei giorni effettivi (superiore ai 15 in un anno), la scuola non poteva attribuire alcun punteggio"*.

Ancora controparte sosteneva a pag. 4, che *"Tale servizio, essendo svolto in un Centro di Formazione Professionale, in anni scolastici antecedenti al 2008/2009 (anno scolastico in cui è entrata in vigore la norma che permetteva di assolvere l'obbligo di istruzione anche presso i CFP appositamente autorizzati) non trovava alcuna corrispondenza con l'insegnamento curricolare (nota 1bis della Tabella B), e conseguentemente non poteva essere oggetto di valutazione"*.

Il M.I.U.R., a pag. 5, al punto 18, lettera a) affermava che *"in nessun caso si trattava di attività che venivano svolte "con le stesse modalità continuative delle corrispondenti attività di insegnamento nelle scuole statali con la data di inizio", erano infatti attività presso enti di formazione, svolti in anni scolastici (fra il 1997 e il 2004) nei quali il Ministero non poteva aver rilasciato alcuna autorizzazione a corsi appartenenti al sistema d'istruzione, infatti questi fino al 2008/2009 potevano svolgersi solo in scuole statali e paritarie e solo dopo questa data anche nei Centri di Formazione Professionale appositamente autorizzati"*.



Avv. Giuseppe Versace

*Via Nicolò Dall'Arca n. 24 - 40129 Bologna
Tel. 051.374634 - Fax 051.4154705 - Cell. 349.2207586
avv.versacegiuseppe@gmail.com - giuseppe.versace@pecstudio.it*

Anche in diritto, contestava il Fumus Boni Juris, poiché il ricorso è manifestamente infondato, affermando che l'amministrazione non è incorsa in alcun errore materiale o svista e non vi è stata alcuna arbitraria o errata valutazione.

Inoltre affermava che il D.M 235/2014, bando al quale partecipava la docente, definiva la natura di tale esperienza professionale: insegnamento curriculare nel sistema istruzione, o non curriculare anche al di fuori del sistema dell'istruzione, in entrambi i casi per periodo di almeno una frazione superiore ai 15 giorni in un anno scolastico. (Tabella B allegata al DM 235/2014).

Ancora affermava a pag. 9, che: *"che tutti i servizi non valutati dalla scuola, le certificazioni prodotte dalla docente non riportavano alcuna indicazione sulle giornate effettive di servizio e, dove era indicato, risultavano diverse da quelle dichiarate e palesemente inferiori al minimo di giornate valide per l'attribuzione del punteggio"*.

Anche sul *Periculum in Mora*, il M.I.U.R., sostiene che non sussistono le condizioni per la concessione del richiesto provvedimento d'urgenza, chiedendo di rigettare la domanda avversa, in quanto infondata in fatto e diritto, per le motivazioni di cui alla memoria difensiva, oltre alla condanna alle spese.

oooOOoooo

All'udienza del 20.05.2015, il sottoscritto avvocato, chiedeva termine al fine di replicare con note autorizzate, il giudice concedeva termine ed autorizzava le note difensive.

In data 8.7.2015 venivano depositate note autorizzate, al fine di contestare quanto affermato dal MIUR, che vengono riportate integralmente per comodità del Collegio giudicante.

NOTE AUTORIZZATE NELL'INTERESSE DELLA DOCENTE RAVAIOLI VIRGINIA

Letta attentamente la memoria difensiva di controparte si contesta quanto ex adverso dedotto, prodotto, eccepito e depositato in quanto infondato in fatto ed in diritto, nonché non provato, per le ragioni di seguito illustrate:

"Invero tutti i servizi, relativi all'attività scolastica e professionale, svolti dalla ricorrente con contratti atipici, sono valutabili grazie alla citata Tabella B, ancorché effettuati sia nelle Scuole Pubbliche, sia nei Centri di Formazione Professionale (C.F.P.) autorizzati e controllati dagli Enti Pubblici, con incarichi d'attività di docenza, su servizio di insegnamento curriculare, tutti retribuiti;



Avv. Giuseppe Versace

Via Nicolò Dall'Arca n. 24 - 40129 Bologna
Tel. 051.374634 - Fax 051.4154705 - Cell. 349.2207586
avv.versacegiuseppe@gmail.com - giuseppe.versace@pecstudio.it

UNA BREVE PREMESSA SUI SERVIZI DI INSEGNAMENTO ED ALTRE ATTIVITA' D'INSEGNAMENTO DI NATURA PRETTAMENTE DIDATTICA SUI CORSI SVOLTI DALLA RICORRENTE RAVAIOLI VIRGINIA.

La docente Ravaioli Virginia, ha regolarmente svolto servizi di docenza, quali servizi di insegnamento (specifico e non specifico) e ogni altra attività d'insegnamento di natura prettamente didattica, così come dichiarato nella domanda di aggiornamento delle Graduatorie di III^a Fascia di circolo e di Istituto, del personale Docente per la Provincia di Ravenna, per gli aa. ss. 2014/2017.

Si precisa che gli incarichi svolti nei Centri di Formazione Professionale sono relativi a periodi continuativi delle corrispondenti attività di insegnamento ed altre attività di natura prettamente didattica:

contribuire alla progettazione ed alla predisposizione del programma del corso secondo le indicazioni del Responsabile/ Coordinatore del corso;

curare la predisposizione del materiale didattico di base;

rendersi disponibile a recarsi nelle località per iniziative connesse al buon esito dei corsi secondo modalità e tempi indicati dal Responsabile/ Coordinatore del corso;

fornire piena collaborazione ai collaboratori del centro di formazione professionale a qualunque titolo e forma nell'attività di insegnamento ed altre attività didattiche;

Attività queste che hanno comportato delle ore aggiuntive, oltre alle ore di docenza indicate nei contratti atipici, che la stessa ha diligentemente svolto e dichiarato con la propria autocertificazione, resa ai sensi dell'art. 46 del PDR n. 445/2000 e allegata alla domanda di aggiornamento delle dette Graduatorie.

Controparte afferma invece di aver verificato dalla corrispondenza tra quanto dichiarato dalla ricorrente nella domanda con quanto contenuto nei documenti allegati dalla stessa, e dalla verifiche effettuate tramite richieste ai vari enti di formazione, riscontrava delle irregolarità, **SENZA tuttavia PRODURRE ALCUNA DOCUMENTAZIONE** a sostegno di quanto asserito. La convenuta afferma altresì che: **"nell'interesse dell'amministrazione scolastica, con particolare riferimento al reclutamento dei docenti più meritevoli, e nell'interesse degli aspiranti presenti nelle stesse graduatorie, a cui l'amministrazione pubblica doveva un trattamento imparziale, l'Istruzione Scolastica non poteva non rettificare il punteggio già attribuito alla docente"**. Tale affermazione è ritenuta offensiva nei confronti della ricorrente, la quale, si ripete, è una docente abbondantemente titolata e specializzata, con anni di insegnamento alle spalle, come evidenziato nell'atto introduttivo **e per cui ci si riserva di effettuare denuncia - querela**, nei confronti del M.I.U.R - Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia - Romagna - Direzione Generale - Ufficio X - Ambito Territoriale per la Provincia di Ravenna, Dirigente pro-tempore, su quanto affermato; In realtà quello che controparte oggi afferma nell'attuale causa, non trova riscontro probatorio ed è infondato sia in fatto che diritto.

oooOOOooo

Gli incarichi svolti dalla ricorrente in tutti questi anni, sia nelle scuole pubbliche che nei centri di formazione professionale, sono stati svolti in propria autonomia, se così non fosse, non rientrerebbero nella categoria dei c.d. contratti atipici.

La ricorrente ha sempre svolto con massima professionalità tutti gli incarichi ricevuti dai vari enti o istituzioni, svolgendo il proprio compito con la massima autonomia e flessibilità, per la durata degli stessi corsi, circostanza questa che viene ribadita anche negli incarichi ricevuti dagli enti promotori **"... l'incaricata svolgerà il lavoro in modo autonomo, senza vincoli di subordinazione gerarchica, di concerto con la Direzione del Centro fino al 31.12.1998 ..."** (Cfr. doc. n. 4) **incarico del 22.10.1998 con deliberazione n. 970 del 29.10.1998 "conferimento di incarico"**



Avv. Giuseppe Versace

Via Nicolò Dall'Arca n. 24 - 40129 Bologna
Tel. 051-374634 - Fax 051.4154705 - Cell. 349.2207586
avv.versacegiuseppe@gmail.com - giuseppe.versace@pecstudio.it

professionale a product manager per la progettazione e avvio dei corsi a mercato. Si specifica che il Centro di Formazione Professionale Palace di Rimini è di totale proprietà dello stesso Comune di Rimini e la delibera di giunta [Delibera G. C. n. 970 del 29.10.1998] corrisponde al periodo coperto **da nomina pubblica** - cioè dal contratto retribuito **di cui alla nota al punto D n.1 della Tab. B in Allegato al DM 353/2014 ed esclusa dalla nota al punto D n. 19 della stessa Tab. B. (Cfr. doc. n. 4);**

Ancora non corrisponde al vero l'affermazione asserita da controparte relativa al Collegio Nazionale degli Agrotecnici, dove la docente avrebbe prestato servizio con incarichi ricevuti in data 6.10.2000 e in data 23.10.2000, per un totale di giorni 4; infatti viene palesemente smentita dalla documentazione versata in atti **(Cfr. doc. n. 4)** primo incarico di 4 giorni (06.10.2000) e successivo incarico del 23.10.2000, prestato sempre al Collegio Nazionale degli Agrotecnici, pari a giorni 1; i **30 giorni**, dichiarati dalla Docente sono relativi oltre alle ore svolte in aula, anche alle ore di servizio della stessa **durante ogni corso, dove ha contribuito alla progettazione ed alla predisposizione del programma del corso secondo le indicazioni del Responsabile/Coordinatore del corso, alla predisposizione del materiale didattico di base; alla presenza per iniziative connesse al buon esito dei corsi secondo modalità e tempi indicati dal Responsabile/Coordinatore del corso; alla piena collaborazione ai collaboratori del centro di formazione professionale a qualunque titolo e forma nell'attività di insegnamento ed altre attività didattiche. Queste altre attività hanno comportato delle ore aggiuntive come da contratti atipici stipulati con i committenti (Scuole Statali o Centri di Formazione Professionale C.F.P.);** con il successivo incarico del 02.10.2002 **(Cfr. doc. n. 7)**, presso il Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agronomi Laureati, la ricorrente ha svolto 12 ore di docenza in aula, per un totale complessivo di 32 ore, sempre per la stessa motivazione sopra menzionata. **Pertanto controparte tenta di creare confusione, senza però riuscire a provare nulla di quanto asserito.**

Controparte afferma ancora, pag. 2 della propria memoria, che "Nella ricostruzione dei fatti che segue si evidenzia come i singoli servizi, di cui si chiede la valutazione, siano stati dapprima malamente indicati dalla docente nel modulo domanda e successivamente, a seguito di riscontro con quanto allegato dalla stessa docente e accertamento da parte della scuola presso gli enti interessati, risulterebbero di natura e durata diversa da quanto dichiarato **dalla docente**. Si evidenzia che **anche tale contestazione, STRANAMENTE, non viene supportata da nessuna documentazione probante (sic!!!)**.

Le docenze sono tutte riconducibili all'area curriculare della classe di concorso A017, circostanza che viene confermata dai titoli dei corsi allegati, pertanto **TUTTE LE AFFERMAZIONI** vengono palesemente smentite dalla documentazione in atti.

Si precisa inoltre che **i servizi svolti con contratti atipici devono essere valutati e la domanda di valutazione è esatta**, come confermato anche dal M.I.U.R. con il D.M. 353 del 23.05.2014, ulteriori chiarimenti **(Cfr. doc. n. 10)**, che cita al punto 3) "i servizi prestati con i contratti atipici, no da lavoro dipendente, stipulati nelle scuole paritarie o nei centri di formazione professionale su insegnamenti curricolari, **sono valutabili per l'intero periodo ...**". Lo stesso D.M. 353 del 23.05.2014, con la tabella B, dichiara al punto D) Titoli di Servizio - 1) Servizio Specificato, (Cfr. doc. n. 3) le modalità di attribuzione del punteggio, dichiarando che il servizio di insegnamento svolto nelle scuole di ogni ordine e grado statali o paritarie o istituzioni statali o centri di formazione professionale dovrà essere valutabile in base ai periodi svolti.



Avv. Giuseppe Versace

Via Nicolò Dall'Arca n. 24 - 40129 Bologna
Tel. 051.374634 - Fax 051.4154705 - Cell. 349.2207586
avv.versacegiuseppe@gmail.com - giuseppe.versace@pecstudio.it

Inoltre al 3) Altre attività di insegnamento (Cfr. doc. n. 3) il D.M 353 del 23.05.2014 attribuisce punteggio al fine delle graduatorie anche l'attività d'insegnamento non curricolare o, comunque di natura prettamente didattica svolta presso le scuole di ogni ordine e grado statali o paritarie o istituzioni statali o centri di formazione professionale.

Si contestano, altresì, le affermazioni di parte convenute dedotte nella propria memoria difensiva, a pag. 4. Cap. XIII, dove sostiene che "Tale servizio, essendo svolto in un Centro di Formazione Professionale, in anni scolastici antecedenti al 2008/2009 (anno in cui è entrata in vigore la norma che permetteva di assolvere l'obbligo di istruzione anche presso i CFP appositamente autorizzati), non trova alcuna corrispondenza con l'insegnamento curricolare (nota 1bis della Tabella B), e conseguentemente non poteva essere oggetto di valutazione". Tale affermazione non trova riscontro rispetto a quanto stabilito dalla stessa nota 1bis della Tabella B, in quanto la stessa recita testuali parole **"Il servizio svolto presso i centri di formazione professionale è valutabile limitatamente ai corsi accreditati dalle Regioni per garantire l'assolvimento dell'obbligo di istruzione, a partire dall'anno scolastico 2008/2009. Il servizio è valutabile se esso sia riconducibile alle classi di concorso definitive dalle tabelle di corrispondenza previste dall'intesa relative alle linee guida per la realizzazione di organici raccordi tra i percorsi di istruzione degli istituti professionali statali e i percorsi di istruzione e formazione professionale regionali"**.

La norma specifica che solo a partire dall'anno scolastico 2008/2009 si potevano inserire nella domanda i c.d. contratti atipici al fine della valutazione, in quanto precedentemente non era possibile inserire nella domanda di aggiornamento delle Graduatorie di III^ Fascia di circolo e di Istituto, del personale Docente per la Provincia di Ravenna, per gli aa. ss. 2014/2017, i titoli ed il servizio svolto nei Centri Formazione Professionale (CFP), poiché non era previsto nel D.M.

In data 21.06.2014 la ricorrente dunque, nel presentare la domanda di aggiornamento (Cfr. doc. 2), giustamente inseriva i titoli e i servizi conseguiti nei centri di formazione professionale posseduti, in quanto previsto dall'art. 1 bis delle Note al punto D - Titoli di Servizio,

Inoltre si ribadisce che **la ricorrente** nella propria domanda di aggiornamento delle Graduatorie di III^ Fascia di circolo e di Istituto, del personale Docente per la Provincia di Ravenna, per gli aa. ss. 2014/2017 (Cfr. doc. n. 2 a pag. 10), **ha legittimamente dichiarato nella autocertificazione il periodo svolto ed i giorni complessivi per ogni contratto.**

Si contesta, l'artificiosa dichiarazione del punto b, pag. 6, della memoria difensiva di controparte, anch'essa non supportata da alcuna documentazione; invece **si confermano** le dichiarazioni riportate dalla ricorrente, nella domanda di aggiornamento graduatorie Terza fascia 2014/2017 (Cfr. doc. n. 2 a pag. 10).

oooOOOooo

Alla luce di quanto sopra esposto, il sottoscritto legale, nel nome, chiede accogliersi tutte le richieste riportate nel presente verbale e nel ricorso introduttivo".

oooOOOooo

LA DECISIONE DEL GIUDICE



Avv. Giuseppe Versace

*Via Nicolò Dall'Arca n. 24 - 40129 Bologna
Tel. 051.374634 - Fax 051.4154705 - Cell. 349.2207586
avv.versacegiuseppe@gmail.com - giuseppe.versace@pecstudio.it*

Il Giudice del Lavoro ha fondato il rigetto del ricorso ritenendo la domanda su cui, sotto il profilo del *fumus*, sussistono vari elementi di incertezza, sia giuridica che di fatto non può essere accolta in via d'urgenza.

Il Giudice in particolare, ritiene, anzitutto non è chiaro se i servizi adottati, prestati prima del 2008/2009 siano valutabili ai sensi della tabella B del allegata D.M.

In secondo luogo, afferma ancora il Giudice, non pare che gli stessi servizi siano stati prestati per insegnamenti curriculari bensì per insegnamenti non curriculari.

Il terzo luogo gli stessi servizi non curriculari sarebbero comunque valutabili computando i soli giorni di effettiva prestazione. E sempre che essi siano stati per periodi di un mese o frazione superiore a 15 giorni (ai sensi della sez. D della Tabella). Condizione che neppure pare sussistere nel caso in esame.

MOTIVI DI RECLAMO

Giova *in primis* ribadire quanto già indicato a suo tempo con il ricorso ex art. 700 c.p.c., ovverosia che i contratti atipici svolti nelle Scuole Statali pubbliche e nei Centri di Formazione Professionali autorizzati e controllati dagli Enti Pubblici, dichiarati dalla Ravaioli all'atto della presentazione della domanda di aggiornamento delle graduatorie di III^a Fascia di circolo e di istituto del personale docenti per la Provincia di Ravenna, in data 21.06.2014, venivano inseriti nel Modello A2 bis, mediante **autocertificazione, anche i titoli valutabili acquisiti** prima del termine **16 agosto 2011**, termine imposto dal **D.M. 353 del 22.05.2013, art. 4. al punto 8**; oltre a inserire, sempre, **mediante autocertificazione, i periodi e i giorni di effettivo servizio/prestazione ed i relativi contratti atipici stipulati nelle stesse scuole statali e nei centri di formazione professionale, non da lavoro dipendente, stipulati nelle scuole statali, nei centri di formazione professionali autorizzati e controllati dagli Enti Pubblici allegando contratti e fatture, (Cfr. documenti versati nel Ricorso Ex art. 700 c.p.c.)**.

Il Giudice del Lavoro, dr. Roberto Rivero, secondo questa difesa, sicuramente per mera svista nell'esaminare tutti gli atti di causa e nello specifico i documenti allegati, non si è reso conto che il **D.M. n. 235/2014** sopra citato cita testuale parole: "... *presentare mediante autocertificazione sottoposta a specifico e obbligatorio controllo,*



Avv. Giuseppe Versace

Via Nicolò Dall'Arca n. 24 - 40129 Bologna

Tel. 051.374634 - Fax 051.4154705 - Cell. 349.2207586

avv.versacegiuseppe@gmail.com - giuseppe.versace@pecstudio.it

anche titoli valutabili acquisiti **prima** del termine del **16 agosto 2011**, purchè non siano stati presentati in precedenza ...”;

Lo stesso D.M. 353 del 23.05.2014, con la tabella B, dichiara al punto D) Titoli di Servizio – 1) Servizio Specificato, **(Cfr. doc. n. 3 ricorso)** specifica le modalità di attribuzione del punteggio, dichiarando che il servizio di insegnamento svolto nelle scuole di ogni ordine e grado statali o paritarie o istituzioni statali o centri di formazione professionale dovrà essere valutabile in base ai periodi svolti.

Inoltre al punto 3) Altre attività di insegnamento **(Cfr. doc. n. 3 ricorso)** il D.M 353 del 23.05.2014 attribuisce punteggio al fine delle graduatorie anche per l'attività d'insegnamento non curriculare o, comunque di natura prettamente didattica svolta presso le scuole di ogni ordine e grado statali o paritarie o istituzioni statali o centri di formazione professionale.

Lo stesso Giudice, ha affermato ancora che **“non è chiaro se i servizi adottati, prima del 2008/2009 siano valutabili ai sensi della tabella B del D.M.”**; tale circostanza non potrà che smentita dal Collegio Giudicante, infatti dall'attenta lettura della **nota 1bis della Tabella B**, emerge che la stessa recita le testuali parole: **“Il servizio svolto presso i centri di formazione professionale è valutabile limitatamente ai corsi accreditati dalle Regioni per garantire l'assolvimento dell'obbligo di istruzione, a partire dell'anno scolastico 2008/2009. Il servizio è valutabile se esso sia riconducibile alle classi di concorso definitive dalle tabelle di corrispondenza previste dall'intesa relative alle linee guida per la realizzazione di organici raccordi tra i percorsi di istruzione degli istituti professionali statali e i percorsi di istruzione e formazione professionale regionali”**.

La norma specifica che sono valutabili i servizi ed i titoli solo a partire dall'**anno scolastico 2008/2009**, si potevano inserire nella domanda i c.d. contratti atipici al fine della valutazione, in quanto precedentemente non era possibile inserire nella domanda di aggiornamento delle Graduatorie di III^ Fascia di circolo e di Istituto, del personale Docente per la Provincia di Ravenna, per gli aa. ss. 2014/2017, i titoli ed il servizio svolto nei Centri Formazione Professionale (CFP), poiché non era previsto nel D.M.

Pertanto la nota 1 bis della Tabella B, recita **“... a partire dall'anno scolastico 2007/2008 ...”** ma non dice **conseguiti dall'anno scolastico 2007/2008**, quindi significa che se conseguiti anche prima di tale data devono essere valutati anche i



Avv. Giuseppe Versace

Via Nicolò Dall'Arca n. 24 - 40129 Bologna
Tel. 051.374634 - Fax 051.4154705 - Cell. 349.2207586
avv.versacegiuseppe@gmail.com - giuseppe.versace@pecstudio.it

servizi svolti presso le scuole pubbliche e nei centri di formazione professionali, come conferma l'art. 4, comma 8 del D.M. 235/2014, "che si ripete", così recita: "Possono essere dichiarati in apposita sezione del modulo delle domanda, mediante autocertificazione sottoposta a specifico e obbligatorio controllo, **anche titoli valutabili acquisiti prima del termine del 16 agosto 2011**, purchè non siano stati presentati in precedenza". **(Cfr. doc. n. 3 del ricorso Ex art. 700 c.p.c.)**, circostanza questa che rafforza la richiesta avanzata nel ricorso d'urgenza.

Viedippiù, in *primis* si ribadisce che i servizi sostenuti dalla Docente Ravaioli, sono tutti su insegnamenti curriculari **(Cfr. doc. n. 7 del ricorso)**, quindi dovranno essere valutabili secondo i criteri stabiliti nella Tabella B) del D.M. 235/2014 sez. D) Titoli di studio, art. 1, tutti dichiarati *nella propria domanda di aggiornamento delle Graduatorie di III^a Fascia di circolo e di istituto, del personale Docente per la Provincia di Ravenna, per gli aa. ss. 2014/2017 (Cfr. doc. n. 2 a pag. 10)*, **con autocertificazione, in merito ai periodi svolti ed i giorni complessivi per ogni singolo contratto.**

In *secundis* si sottolinea che i servizi sostenuti dalla docente Ravaioli, anche se svolti su insegnamenti non curriculari, devono essere considerati e valutati in base alla Tabella B con il relativo punteggio.

SUL PERICULUM IN MORA

Appare del tutto evidente, ed assolutamente innegabile, come i prevedibili tempi di un giudizio ordinario (seppur secondario il rito del lavoro) frusterebbero il buon diritto della ricorrente.

L'urgenza del riconoscimento del diritto della ricorrente alla ratifica del punteggio è di facile evidenza e risiede nella prospettiva di una più favorevole collocazione nelle graduatorie di III^a Fascia di circolo e di istituto del personale docente della Provincia di Ravenna e, quindi, in una maggiore possibilità di ottenere un incarico di supplenza temporaneo ed incarichi annuali.

Basti verificare la posizione attualmente occupata ed evidenziata nella graduatoria allegata nel ricorso ex art. 700 c.p.c. **(Cfr. doc. n. 18)** per valutare l'importanza del riconoscimento dei punti decurtati.

Va tenuto conto, inoltre, del fatto che gli **incarichi a tempo determinato o annuali**, vengono per la maggior parte, attribuiti ad inizio dell'anno scolastico.



Avv. Giuseppe Versace

Via Nicolò Dall'Arca n. 24 - 40129 Bologna
Tel. 051.374634 - Fax 051.4154705 - Cell. 349.2207586
avv.versacegiuseppe@gmail.com - giuseppe.versace@pecstudio.it

La scelta del procedimento e l'urgenza del provvedimento cautelare sono dettate dalla mancanza di possibilità di far valere il diritto della ricorrente in via ordinaria, stante le necessità della stessa di poter partecipare utilmente alla distribuzione degli incarichi a tempo determinato, temporanei o annuali ancora in attesa di essere assegnati.

La proposizione di un'azione ordinaria, determinerebbe un irreparabile pregiudizio, con una evidentissima perdita di *chance* e di progressione di carriera, oltre che di progressione nella medesima graduatoria, non altrimenti suscettibile di alcun ristoro.

Degni di nota sono anche i pregiudizi non risarcibili nelle forme di un equivalente monetario derivanti dalla situazione anzi illustrata: la mancata attribuzione degli incarichi lavorativi e la conseguente carenza di uno stipendio sicuro, comportano l'impossibilità, per la ricorrente, di poter fare fronte con serenità ai numerosi impegni economici che implica la vita quotidiana.

Tutto ciò premesso l'odierna reclamante come in epigrafie meglio rappresentata, difesa e domiciliata,

CHIEDE

All'Ill.mo Tribunale di Ravenna, in Composizione Collegiale, previa fissazione dell'udienza di comparizione delle parti, esaminato il Ricorso per Reclamo che precede e la documentazione ad esso allegata, disposto ogni provvedimento istruttorio ritenuto necessario, di voler accogliere il presente atto e per l'effetto REVOCARE l'impugnata ordinanza del Tribunale di Ravenna - Sez. Lavoro - Giudice Dott. Roberto Rivero, depositata in data 13.07.2015, comunicata, in pari data, alla ricorrente al domicilio eletto, presso lo studio legale dell'avv. Giuseppe Versace, Via Nicolò Dall'Arca n. 24 - 40129 Bologna, tramite posta elettronica certificata, nel procedimento ex art. 700 c.p.c. n. 432/2015 R.G., e conseguentemente:

IN VIA PRELIMINARE E NEL MERITO

ACCERTATA la natura puramente materiale dell'errore commesso dalla **Pubblica Amministrazione** - dichiarare l'**illegittimità del punteggio** attribuito dalla Pubblica Amministrazione resistente nella graduatoria definitiva di **TERZA FASCIA DOCENTI AA.SS. 2014/2017** e, conseguentemente, riconoscere l'**esatto punteggio per le rispettive classi di concorso A017 - A019 - A048 e A061** spettante alla signora RAVAIOLI Virginia, per i motivi di cui in narrativa.



Avv. Giuseppe Versace

Via Nicolò Dall'Arca n. 24 - 40129 Bologna
Tel. 051.374634 - Fax 051.4154705 - Cell. 349.2207586
avv.versacegiuseppe@gmail.com - giuseppe.versace@pecstudio.it

AUTORIZZARE la correzione dell'errore materiale commesso dalla Pubblica Amministrazione nella *domanda di permanenza ed aggiornamento delle graduatorie di III^ Fascia per gli Istituti scolastici superiori*, inoltrata via web in data **21.06.2014**, e per l'effetto, **l'attribuzione del punteggio esatto** nelle rispettive **classi di concorso A017 - A019 - A048 e A061**, ad essa spettante in ordine al servizio effettivamente svolto nell'anno scolastico 2013/2014;

CONDANNARE il Ministero Dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, nonché l'Ufficio Scolastico Regionale Emilia Romagna, nonché l'Ufficio XV Ambito Territoriale per la Provincia di Ravenna a **riattribuire il punteggio esatto alle rispettive classi di concorso A017 - A019 - A048 e A061**, negligenemente sottratti alla ricorrente nella graduatoria definitiva di **TERZA FASCIA DOCENTI**, Provincia di Ravenna per l'Istituto d'Istruzione Superiore Tecnica Industriale e Professionale - Luigi Bucci di Faenza (RA);

ORDINARE al Ministero Dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, nonché l'Ufficio Scolastico Regionale Emilia Romagna, nonché l'Ufficio XV Ambito Territoriale per la Provincia di Ravenna di **provvedere alla correzione delle graduatorie della TERZA FASCIA DOCENTI (provvisoria e definitiva) per l'istituto d'Istruzione Superiore Tecnica Industriale e Professionale - Luigi Bucci di Faenza (RA), valide per il conferimento degli incarichi per gli AA.SS. 2014/2017 - con efficacia retroattiva a decorrere dalla rispettive pubblicazioni** - attribuendo, alla signora RAVAIOLI Virginia, i rispettivi punti alle seguenti classi di concorso A017 - A019 - A048 e A061, di cui oggi risulta privata e, pertanto, l'esatto punteggio che ad essa spetta è il seguente:

Classe di Concorso A017 Punti 74,00; Classe di Concorso A019 e A061 - Punti 65,00 e Classe di Concorso A048 - Punti 63,00;

IN VIA ISTRUTTORIA

Si chiede la trasmissione del fascicolo del procedimento n. 432/2015 R.G.

Si depositano i seguenti documenti:

1. Decreto di rigetto del Tribunale di Ravenna - Sez. Lavoro - Giudice Dott. Roberto Rivero, depositata in data 13.07.2015.
2. Fascicolo di parte del procedimento n. 432/2015, chiedendo la trasmissione del fascicolo del procedimento cautelare n. 432/2015.

Con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre a IVA e CPA come per legge, e spese generali, da distrarsi in favore del difensore che sin da ora, si dichiara antistatario.



Avv. Giuseppe Versace

*Via Nicolò Dall'Arca n. 24 - 40129 Bologna
Tel. 051.374634 - Fax 051.4154705 - Cell. 349.2207586
avv.versacegiuseppe@gmail.com - giuseppe.versace@pecstudio.it*

Si dichiara che il valore del procedimento, determinato ai sensi degli artt. 10 segg. c.p.c., è indeterminabile e che è esente dal pagamento del contributo unificato di iscrizione a ruolo in quanto il nucleo familiare di parte ricorrente è titolare di un reddito imponibile complessivo, ai fini dell'imposta personale sul reddito, inferiore a tre volte l'importo previsto dall'art. 76 D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.

Con Osservanza

Bologna, 20.07.2015

Avv. Giuseppe Versace



Avv. Giuseppe Versace

Via Nicolò Dall'Arca n. 24 - 40129 Bologna
Tel. 051.374634 - Fax 051.4154705 - Cell. 349.2207586
avv.versacegiuseppe@gmail.com - giuseppe.versace@pecstudio.it

ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITA' DELLA NOTIFICAZIONE AI SENSI DELL'ART. 151 C.P.C.

Il sottoscritto Avv. Giuseppe Versace, che assiste, rappresenta e difende la ricorrente, giusta mandato in calce al presente atto di Reclamo.

PREMESSO CHE

Il Reclamo ha per oggetto l'impugnativa dell'ordinanza cautelare che ha rigettato il Ricorso ex art. 700 c.p.c., promosso dalla signora Ravaioli Virginia per la correzione e l'accertamento del diritto della ricorrente all'inserimento nelle vigenti graduatorie (provvisorie e definitive) di III^a Fascia di circolo e di istituto del personale Docenti della Provincia di Ravenna, per le classi di concorso A017 - A019 - A048 e A063 della scuola secondaria, per il triennio 2014/2017, negli elenchi di discipline economiche - aziendali, discipline giuridiche ed economiche matematica e storia dell'arte, dell'U.S.R. per l'Emilia Romagna, Ufficio XV - Ambito Territoriale della Provincia di Ravenna.

Che già il Giudice del procedimento cautelare aveva ravvisato la necessità di provvedere alla notifica del ricorso anche ai possibili controinteressati, da effettuarsi mediante pubblicazione sul sito web del M.I.U.R.

RILEVATO CHE

La notifica del ricorso nei modi ordinari sarebbe impossibile, non soltanto in ragione dell'immenso numerico dei destinatari, ma soprattutto per l'impossibilità di indentificare i docenti che in pendenza del presente giudizio sceglierebbero di trasferirsi nelle graduatorie di III^a Fascia di circolo e di istituto per la scuola secondaria superiore dell'Ambito Territoriale della Provincia di Ravenna;

CONSIDERATO CHE

La tradizionale notificazione per pubblici proclami prevede che sia pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale un semplice sunto del ricorso;

L'efficacia di tale forma di notificazione è stata più volte messa in dubbio e significative, al riguardo, sono le affermazioni contenute nella decisione della Quarta Sezione del Consiglio di stato 19.02.1990, n. 106 "[...] *Non pare possa ragionevole invocarsi un onere di diligenza media del cittadino - potenziale convenuto in un giudizio - di prendere visione del foglio degli annunci legali della Provincia o della Gazzetta Ufficiale, nei quali il sunto del ricorso viene pubblicato [...]*;



Avv. Giuseppe Versace

*Via Nicolò Dall'Arca n. 24 - 40129 Bologna
Tel. 051.374634 - Fax 051.4154705 - Cell. 349.2207586
avv.versacegiuseppe@gmail.com - giuseppe.versace@pecstudio.it*

La pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale appare comunque oltremodo onerosa per la signora RAVAIOLI Virginia;

Ill.mo Collegio adito, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., può autorizzare la notifica con qualche mezzo idoneo, compresi quelli per le vie telematiche;

Il T.A.R. per il Lazio ha più volte disposto, quale forma di notifica alternativa alla tradizionale per pubblici proclami prevista dall'art. 150 c.p.c., la pubblicazione del ricorso nel testo integrale sul sito del ramo di amministrazione interessata al procedimento su cui controverte (*ex multis* TAR Lazio, Sez. III bis, ord. N. 9458/2014);

Anche i Tribunali Ordinari, con recenti provvedimenti resi in controversie analoghe a quella in esame, hanno autorizzato tale forma alternativa di notifica (Tribunale di Genova, sez. Lavoro R.G. 3571/2011 – provvedimento del 1.9.2001 pubblicato nel sito internet del M.I.U.R.) così come, numerose sono le Ordinanze: Giudice di Agrigento (23.09.2014 R.G. 397/2012), Tar Campania (n. 1525/2014, R.G. 4223/2014) Tar Lazio 9458/2014, R.G. n. 869/2014 e R.G. 6819/2013; n. 4302/2014), Tribunale di Alba (10.10.2012 R.G. 3432/2012), di Venezia (18.02.2012, R.G. 360/2012) ecc., TUTTE autorizzative di notifica ai soggetti controinteressati mediante inserimento del ricorso nell'apposita area istituzionale del M.I.U.R. destinata alla notifica e divisa per anni, denominata **"Atti di Notifica"**, e mediante la notifica a mezzo **affissione negli spazi dell'ufficio regionale destinati alla comunicazione al personale docente.**

RILEVATO, INFINE, CHE

Tale forma di notifica continua a essere utilizzata sistematicamente dal Giudice Amministrativo nonché dal Giudice Ordinario in tutte le ipotesi di vertenze collettive. Si veda, all'uopo, il sito del M.I.U.R. all'indirizzo: http://www.istruzione.it/web/ministero/proclami/proclami_12. e anche mediante la notifica a mezzo **affissione negli spazi dell'ufficio regionale destinati alla comunicazione al personale docente.**

Tutto ciò premesso, il sottoscritto avvocato

FA ISTANZA

Affinchè l'Ill.mo Collegio adito, valuti l'opportunità di autorizzare, la notifica ai sensi dell'art. 151 c.p.c, con modalità diverse da quelle stabilite dalla Legge, in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami mediante l'inserimento in G.U.,



Avv. Giuseppe Versace

Via Nicolò Dall'Arca n. 24 - 40129 Bologna
Tel. 051.374634 - Fax 051.4154705 - Cell. 349.2207586
avv.versacegiuseppe@gmail.com - giuseppe.versace@pecstudio.it

oppure mediante la notifica a mezzo **affissione negli spazi dell'ufficio regionale destinati alla comunicazione al personale docente.**

VOGLIA AUTORIZZARE

La notifica del ricorso:

- quanto ai potenziali controinteressati evocati in giudizio, attraverso la pubblicazione integrale del testo del ricorso sul sito internet del M.I.U.R. e, mediante la notifica a mezzo **affissione negli spazi dell'ufficio regionale destinati alla comunicazione al personale docente,** di conseguenza, voglia ordinare all'Amministrazione di compiere gli adempimenti necessari per la pubblicazione entro il termine perentorio di 20 giorni dal ricevimento della notifica del reclamo e del decreto di fissazione d'udienza, con deposito della prova di avvenuta pubblicazione entro il successivo termine di 10 giorni dal primo adempimento;
- quanto alle amministrazioni convenute, mediante notifiche all'Avvocatura Distrettuale dello Stato.

Bologna / Ravenna, 20.07.2015

Con osservanza

Avv. Giuseppe Versace

